

STATUTO DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1) E' costituita una associazione denominata "Associazione Pro Loco" di San Giovanni d'Asso.

Art. 2) L'associazione ha sede in San Giovanni d'Asso, Via XX Settembre presso il Palazzo Comunale.

FINALITA'

Art. 3) L'associazione non ha fini di lucro e gli scopi che essa si propone sono:

a) riunire tutti i cittadini, Enti Pubblici e privati, esercenti ed imprenditori che hanno interesse allo sviluppo del paese;

b) contribuire ad organizzare e sviluppare turisticamente il paese;

- c) valorizzare con attività di propaganda le bellezze naturali, artistiche ed artigianali del luogo;

- d) gestire uffici di informazione turistica allo scopo di incrementare e facilitare l' afflusso di turisti nel paese;

- e) promuovere festeggiamenti, gare, fiere, convegni, spettacolo pubblici, gite, escursioni per attirare turisti nella località;

- f) gestire locali in proprietà o di terzi per lo svolgimento di attività ricreative, culturali, sportive a beneficio della popolazione residente;

- g) fare tutto quanto è necessario e utile allo sviluppo del paese di San Giovanni d'Asso.

Art. 4) L'associazione è apartitica e aconfessionale.

SOCI

Art. 5) Il patrimonio è costituito da contribuzioni provenienti da soci o da terzi non associati.

Il patrimonio dell' associazione, le entrate per quote associative e per contributi vari di enti, associazioni e privati, nonché eventuali altre entrate derivanti dallo svolgimento di attività ai compiti della Pro Loco, devono essere utilizzate esclusivamente per il perseguimento delle finalità statutarie dell' associazione.

Art. 6) L' esercizio finanziario si chiude al 31 Dicembre di ogni anno; entro novanta giorni dalla fine dell' esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio di esercizio.

Art. 7) All' associazione possono aderire tutti gli abitanti residenti e non residenti del Comune di San Giovanni d'Asso nonché gli Enti Pubblici e Privati.

I nuovi iscritti sono tenuti a sottoscrivere, per accettazione, le norme previste dal presente statuto ed al pagamento di una quota annuale di iscrizione il cui ammontare viene stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio dell' associazione si riserva la facoltà di non accettare l' iscrizione entro il termine di trenta giorni. Il mancato versamento della quota associativa, dopo sessanta giorni dalla scadenza annuale del 31 Dicembre, viene implicitamente ritenuto atto di dimissioni.

I soci si distinguono in soci benemeriti, soci sostenitori e soci ordinari.

STRUTTURA DELL' ASSOCIAZIONE

Art. 8) Gli organi dell' associazione sono:

- l' assemblea dei soci;

- il Consiglio Direttivo;

- la Presidenza;

- il Collegio dei Sindaci Revisori.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art. 9) L' assemblea dei soci viene convocata in via ordinaria o straordinaria.

L' assemblea deve essere convocata con avviso affisso nella sede sociale almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l' adunanza.

L' avviso di convocazione deve contenere l' indicazione del giorno, luogo ed ora dell' adunanza, nonché l' elenco delle materie da trattare.

In mancanza di tali formalità, l'assemblea deve ritenersi validamente costituita quando siano presenti tutti gli associati ed i componenti del Consiglio Direttivo.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da un associato designato dall'assemblea a maggioranza di voti dei presenti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato.

A ciascun partecipante non possono essere conferite più di numero tre deleghe.

Art. 10) L'assemblea ordinaria deve essere convocata una volta all'anno entro il 30 Aprile per deliberare circa:

- a) l'approvazione del bilancio consuntivo, con la relazione del Presidente e dei Sindaci Revisori;
- b) l'approvazione dei programmi da svolgere e del relativo bilancio preventivo;
- c) la designazione delle cariche sociali e dei sindaci.

L'assemblea ordinaria delibera validamente, in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione l'assemblea è costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera validamente con l'assenso di metà più uno dei presenti.

Art. 11) L'assemblea straordinaria può essere convocata:

- a) dal Presidente qualora sussistano motivazioni particolari;
- b) dai soci che presentino una richiesta scritta firmata da un decimo degli associati.

La convocazione avverrà rispettando le modalità previste per l'assemblea ordinaria, tenuto presente che le deliberazioni sono valide con l'assenso dei due terzi dei presenti.

L'assemblea straordinaria decide sugli argomenti all'ordine del giorno, sulle modifiche da apportare allo statuto e sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 12) Il Consiglio Direttivo è composto di undici membri, anche non soci, designati dall'assemblea.

Deve far parte del Consiglio Direttivo con diritto di voto almeno un rappresentante del Comune di San Giovanni d'Asso nominato dal Sindaco.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei consiglieri. Le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio delibera in merito all' attività programmata, all' organizzazione e all' amministrazione ordinaria dell' associazione, in particolare della redazione del bilancio preventivo e consuntivo. Esamina inoltre le richieste di partecipazione di nuovi iscritti. Il Consiglio designa tra i suoi componenti il Presidente e numero due Vice Presidenti e provvede alla nomina del Segretario e del Tesoriere anche tra i soci.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, con parere consultivo, tutti i soci.

IL PRESIDENTE

Art. 13) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell' associazione a tutti gli effetti e cura l' andamento dell' associazione stessa adottando nei casi di assoluta e improrogabile urgenza tutti quei provvedimenti che spetterebbero al Consiglio, sottoponendoli poi a quest' ultimo per la ratifica della prima riunione.

I provvedimenti non ratificati devono ritenersi conseguentemente annullati.

Art. 14) Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo e l' Assemblea: redige i verbali delle riunioni, assicura la realizzazione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

Art. 15) Il Tesoriere e il segretario sono responsabili della tenuta dei registri dai quali risulta la gestione contabile dell' associazione.

COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Art. 16) L'assemblea dei soci nomina i componenti del Collegio Sindacale composto da numero tre membri effettivi e numero due membri supplenti anche non soci dell'associazione.

Il Collegio Sindacale ha l'obbligo di esaminare la contabilità dell'associazione e in genere tutto quello indicato dal Codice Civile.

I membri del Collegio durano in carica tre anni.

SCIOGLIMENTO

Art. 17) Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio ad altre associazioni che perseguano scopi analoghi.